

Sentenza: 21/3/2011, n.91

Materia: disposizioni statali di riduzione della spesa pubblica relative al riordino delle comunità montane

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: violazione del principio di giudicato costituzionale sopravvenuto (sentenza Corte Costituzionale n.237/2009) e dedotti dalla ricorrente gli articoli 117, 118 e 119 Cost.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 2 comma 21, della l.244/2007)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Veneto promuove conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al dpcm in oggetto che, all'articolo 2, prevede per le regioni Lazio, Puglia e Veneto, il prodursi degli effetti del comma 20 dell'articolo 2 della l.244/2007, consistenti nel riordino forzoso delle comunità montane della regione. In particolare, lamenta la Regione, dalla data della pubblicazione del dpcm, si sono direttamente prodotti gli interventi di modifica della struttura delle comunità montane venete, di riduzione del numero dei comuni che ne fanno parte e di variazione dei componenti dei loro organi consiliari ed esecutivi, ai sensi del combinato disposto dei commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008.

Secondo l'avvocatura regionale, che premette di aver già sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 2 comma 20 della legge finanziaria 2008, con il dpcm in questione e ancor prima con la disposizione di legge citata, lo Stato avrebbe dato luogo ad un'invasione della potestà legislativa esclusiva regionale di cui all'articolo 117 quarto comma Cost, nonché dell'articolo 118 in quanto spetterebbe alla Regione la riorganizzazione degli apparati deputati a svolgere le funzioni demandate alle comunità montane ed il riordino dell'esercizio delle funzioni stesse. Sarebbe stato infine violato anche l'articolo 119 Cost. in quanto la previsione del decreto inciderebbe sulle scelte regionali in ordine all'erogazione della spesa.

La Regione Veneto chiede pertanto che la Corte dichiari non spettare allo Stato l'intervento sulla disciplina delle comunità montane appartenenti al suo territorio, spettando, invece, tale potere alla Regione, e di conseguenza l'annullamento del dpcm in questione.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo come fosse all'esame della Corte la questione di legittimità dell'articolo 2 commi 20 e 21 della l.244/2007, sulla cui base era stato emanato il dpcm e che pertanto era necessario attendere l'esito del suddetto giudizio.

La Consulta, dopo aver individuato l'oggetto del conflitto esclusivamente nell'articolo 2 del dpcm in esame, essendo l'articolo 1 del tutto estraneo all'oggetto del conflitto medesimo, ricorda i contenuti della sentenza 237 del 2009 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 2 commi 20, 21 ultimo periodo e 22 della l.244/2007.

La sentenza affermava che l'ordinamento delle comunità montane rientra nella potestà residuale della regione e che il citato comma 20 della l.244/2007 risulta lesivo anche dell'articolo 117 terzo comma Cost. in quanto contiene una disciplina di dettaglio che non può essere ricondotta ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infine dichiarava, per violazione del riparto di competenze e del principio di legalità costituzionale, l'illegittimità costituzionale del comma 21, ultima parte, dello stesso articolo, il quale attribuisce ad un atto amministrativo dello Stato l'efficacia abrogativa delle disposizioni regionali adottate, ove ritenute insufficienti a garantire le riduzioni di spesa indicate dalla stessa legge finanziaria.

La Corte pertanto accoglie il ricorso, dichiarando l'articolo 2 del dpcm in contrasto con gli effetti prodotti dalla sentenza 237/2009 che ha dichiarato illegittime le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 20 e 21 ultimo periodo della l.244/2007, e lo annulla nel punto in cui fa riferimento alla ricorrente.